



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA**

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 2109 del 11/12/2012

Prot n° 201207580 del 09/10/2012

Ditta proponente CARBOCALCIO SUD s.n.c.

Oggetto Ampliamento e parziale sanatoria cava di inerti - Revisione sanzione amministrativa

Comune dell'intervento NAVELLI Località loc. Madonnella

Tipo procedimento VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale D.Lgs. 152/06, all. IV, Punto 8 lettera i

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio arch. Sorgi - Presidente

Dirigente Servizio Beni Ambientali arch. Pisano

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale ing. Di Meo

Dirigente Conserv Natura

Dirigente Attività Estrattive:

Dirigente Servizio Amministrativo: avv. Valeri

Segr. Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA

geol. Ferrandino (delegato)

Dirigente Rifiuti:

dott. Gerardini

Dirigente delegato della Provincia.

Comandante Prov.le CFS - TE

Comandante Prov.le CFS - AQ

Comm.c. dott. Rampini (delegato)

Comandante Prov.le CFS - CH

Comandante Prov.le CFS - PE

Dirigente Tecnico AT

Dirigente Tecnico CP:

Relazione istruttoria

Istruttore

geom. Di Ventura

Vedi sintesi allegata

Osservazioni pervenute

||



GIUNTA REGIONALE

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta CARBOCALCIO SUD s.n.c.
per l'intervento avente per oggetto:

Ampliamento e parziale sanatoria cava di inerti - Revisione sanzione amministrativa
da realizzarsi nel Comune di NAVELLI

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

ESPRIME PARERE

DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

Al fine di consentire al professionista incaricato per l'accertamento della sanzione la valutazione delle osservazioni della ditta circa la quantificazione della stessa.

I presenti si esprimono all'unanimità

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

ing. Di Meo

avv. Valeri


dott. Gerardini

Comm.c. dott. Rampini (delegato)

geol. Ferrandino (delegato)

De Iulis

(segretario verbalizzante)



Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

Sintesi

Con giudizio n° 1889, emesso nella seduta del 1/12/2011, il CCR VIA ha espresso "parere favorevole al successivo iter a sanatoria con prescrizioni" al progetto in oggetto.

Con Determina Direttoriale n° DA/22, del 6/03/2012, è stato nominato l'Ing. Graziano Ciapanna quale professionista incaricato per l'accertamento della violazione e per la determinazione della sanzione amministrativa da proporre al citato Comitato.

La convenzione di incarico è stata accettata dalla ditta richiedente e firmata, dalla ditta stessa, dal tecnico incaricato e dal Direttore regionale competente, in data 27/03/2012.

In data 24/05/2012, acquisita al nostro protocollo al n° 4315 in data 28/05/2012, il tecnico incaricato ci ha rimesso la perizia giurata relativa all'accertamento della sanzione ed all'individuazione degli elementi per l'applicazione della stessa ai sensi della D.G.R. 99/2003.

Dalla citata relazione si evince che:

il calcolo del valore dell'opera è stato stabilito in relazione al vantaggio economico conseguito dalla coltivazione della parte abusivamente scavata;

detto vantaggio, al netto del costo di estrazione, è determinato in 4,00 euro al mc.;

preso atto che la volumetria abusivamente scavata è di 109.664,21 mc. (dato estratto da pag. 8 della "relazione di verifica" allegata al progetto esaminato) il valore complessivo dell'opera risulta essere pari a 438.656 euro;

considerato che l'intervento abusivo non ha irrimediabilmente compromesso l'area (sarà oggetto di recupero ambientale), che la zona ove insiste l'area di cava risulta essere dedicata all'attività estrattiva (esistenza di altra cava nel sito di fronte a quella in oggetto) e che la ditta, come risulta da ricerche effettuate dall'anno 2005 ad oggi, ha avuto a suo carico una sola infrazione, peraltro regolarmente estinta, e, considerato il progetto di ripristino dell'area di cava si conclude che l'illecito realizzato non produce impatti ambientali rilevanti e si propone, di conseguenza, l'applicazione della percentuale di sanzione nel termine del 7% del valore dell'opera, per un importo pari a 30.705,92 euro.

Con "giudizio" n° 2029, emesso nella seduta del 10/07/2012, il CCR VIA ha espresso parere di "presa d'atto della perizia" condividendo e facendo propria la stessa e di conseguenza proponendo l'applicazione della sanzione relativa al 7% del maggior utile conseguito stimato in 438.656 euro.

Con nota n° 6011 del 26/07/2012 il responsabile dell'Ufficio V.I.A. ha comunicato alla ditta interessata le risultanze del citato giudizio richiedendo contestualmente la liquidazione della comminata sanzione al fine di chiudere l'iter della pratica stessa.

Con la nota emarginata la ditta interessata alla sanatoria ci ha trasmesso una "relazione tecnica di stima", redatta da un tecnico di parte ed opportunamente "giurata", con la quale si osservano alcuni punti della relazione del CTU dalla quale è scaturito l'importo della sanzione amministrativa comminata.

Per quanto riportato nel punto 1 della perizia del CTU si osserva che il prezzo da applicare sia quello relativo al "tout venant" e non a quello relativo all'inerte lavorato (l'inerte estratto viene lavorato all'impianto della stessa ditta sito nel territorio comunale di Capestrano).

Relativamente ai costi annui di estrazione si eccepiscono, oltre ad un errore di calcolo, errori per quanto riguarda il costo dell'escavatore soprattutto in relazione alle ore di lavorazione che al prezzo unitario per litro di gasolio necessario al suo funzionamento.

Tali errate considerazioni comportano, secondo il ricorrente, un costo annuo di circa 76.758 euro, a fronte dei 59.747 euro stimati, dai quali deriva un costo di estrazione per metro cubo di 3,84 euro a fronte dei 3,00 euro stimati.


Conseguentemente al punto 3 vantaggio economico, prendendo a riferimento il prezzo di tout venant, invece di quello dell'inerte lavorato, quindi di 5 euro (dato confutato con fattura del 31/010/2011 allegata alla relazione tecnica di parte) a fronte dei 7 previsti si ha un vantaggio economico di 1,16 euro; di conseguenza il valore dell'opera risulta essere di 127.210 euro circa a fronte dei 438.656 euro calcolati dal CTU.



In merito alla percentuale da applicare, al fine di consentire il calcolo della sanzione, si richiede l'applicazione della percentuale minima (5%) in quanto non si rileva (stando anche a quanto dichiarato nella relazione del CTU) una gravità della violazione ed in relazione alla personalità del trasgressore, che risulta essere stato sanzionato una sola volta a seguito di autodenuncia dell'abuso in esame.

In relazione a quanto esposto si richiede, quindi, l'applicazione della sanzione amministrativa, da applicarsi ai fini della sanatoria che deriva dal seguente conteggio :

valore dell'opera per cinque centesimi = $127.210,48 \times 5 : 100 = 6.360,52$ euro.



Handwritten signature